



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo di Sasso Marconi

via Porrettana 258 - 40037 SASSO MARCONI (BO)

C.F. 91201300372 – C.M. BOIC83600D - Tel.051/6758301 – C.U.: UFGT3J

PEO: boic83600d@istruzione.it – PEC: boic83600d@pec.istruzione.it -sito web: <https://icsassomarconi.edu.it>

Prot. n° (vedasi segnatura)

li, (vedasi segnatura)

OGGETTO: **Decisione a contrarre per l'Affidamento Diretto dell'incarico di R.S.P.P. per il periodo 01 marzo – 31 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 49 e art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023**

CIG B5D839EA7D

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e degli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018 a proposito delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale;

VISTO in particolare l’art. 45 del predetto decreto;

VISTA la Circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione n. 2/2008 n. 2/2008;

VISTA la Circolare del Ministero del lavoro n. 2/2009;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

CONSIDERATO in particolare che il D.Lgs. 36/2023 prevede, tra i propri principi, che "Le stazioni

appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

VISTO il Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

PREMESSO che il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, al Capo III impedisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione;

VISTO l'art. 17 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

CONSIDERATO che si rende necessario attuare il servizio di prevenzione e protezione ed attività correlate ex art 17 comma 1 lettera b, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'art. 31 del citato D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, dispone che il datore di lavoro organizzi il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dei luoghi di lavoro o incarichi persone o servizi esterni ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell'elaborazione di procedure preventive e protettive da porsi in atto per salvaguardare la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 32 del citato D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, il Dirigente, ferma restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura di Datore di Lavoro, può avvalersi dell'opera di esperti esterni per l'incarico di R.S.P.P. in possesso delle conoscenze professionali necessarie;

CONSIDERATO che l'art. 32, commi 8 e 9, del suddetto decreto così recita: "negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad altre unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti; In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituzioni specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista";

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il citato D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 02/09/2021, "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 03/09/2021, “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
- VISTO** l’art. 43, comma 3, del su citato Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche il «Regolamento»), il quale ha previsto che «È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione»;
- CONSIDERATO** l’art. 35 del CCNL del personale del comparto scuola del 29 novembre 2007 (di seguito, anche «CCNL Comparto Scuola»), tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1, comma 10, del CCNL dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018 (di seguito, anche «CCNL Istruzione e Ricerca»), che, in materia di cc.dd. «collaborazioni plurime», consente alle Istituzioni di fare appello a docenti di altre scuole statali per la realizzazione di specifici progetti, ove abbiano la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
- CONSIDERATO** che in risposta all’avviso di selezione di Personale interno all’Istituto per il conferimento di incarico professionale di RSPP - Prot. VI.9 - 0000279 del 17/01/2025 - non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione;
- PRESO ATTO** dell’impossibilità di ricorrere a collaborazioni plurime all’interno di reti scolastiche o di collaborazioni attive nell’ambito di riferimento territoriale dell’I.C.;
- CONSIDERATE** le Delibere del Consiglio ANAC nn. 261 – 272 di attuazione del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTI** le “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)” del M.I.M. 01/02/2024 e gli Allegati di cui al Quaderno 1;
- VISTO** l’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- VISTO** in particolare il comma 1 del predetto articolo, il quale prevede che, “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- VISTO** in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale prevede che, “In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;
- CONSIDERATO** l’Art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, prevede che “le stazioni appaltanti procedono in [...] affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli

iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 09/02/2022 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO in particolare l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo il quale per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

CONSIDERATO l’Art. 4 comma 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, che recita “Con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste”;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2025 approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/01/2025 con delibera n. 5;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 10/12/2024 per il triennio 2025-2028;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornamento A.S. 2024-25 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 10/12/2024;

CONSIDERATO che in data odierna non sono attive convenzioni CONSIP relative a beni e servizi comparabili con quelli oggetto della fornitura;

TENUTO CONTO che il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP giungerà a scadenza in data 28/02/2025;

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;

CONSIDERATO che il D. Lgs. 81/2008 prevede che, in assenza di personale nella scuola o pluralità di scuole disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico - professionali, l’incarico possa essere successivamente affidato ad un professionista esterno;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura diaffidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.32 del citato decreto legislativo come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, anche per assicurare le dovute attività formative/informative;

ACCERTATO il possesso dei requisiti generali da parte del professionista che offre servizi tecnici integrati in diversi ambiti connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

PRESO ATTO che il professionista in oggetto ha già svolto attività di RSPP presso questo I.C. con competenza e professionalità, garantendo quindi sia continuità che qualità del servizio;

CONSIDERATO che per l'espletamento dell'incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità tali da garantire un'assistenza qualificata;

RITENUTO di affidare al Geometra Fabio Landi le attività connesse all'incarico di RSPP in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguiti dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed ha competenze tecniche e specialistiche documentate;

TENUTO CONTO che l'ammontare per tutte le attività previste nell'ambito del servizio offerto è di € 1785,00 onnicomprensivo;

CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica;

DECIDE

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Art. 1

di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 44 del D.I. 129/2018, **per n.10 (dieci) mesi**, decorrenti **dal 01 marzo 2025 al 31 dicembre 2025**, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al **Geometra Fabio Landi** nato a Bologna il 12/11/1989, C.F. **LNDFA89S12A944F**, residente in Via Montegrappa n. 3, Loc. Savigno - Valsamoggia (BO), avente sede legale per l'importo € 1.785,00 onnicomprensivo.

Art. 2

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 1.785,00 onnicomprensiva** per l'incarico di RSPP, con decorrenza **dal 01/03/2025 fino al 31/12/2025** oggetto del presente provvedimento, sarà imputata a valere sul bilancio di competenza 2025.

Art. 3

di perfezionare l'affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto.

Art. 4

di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di **€ 1.785,00 (millesettcentottantacinque/00)** onnicomprensiva a carico del Programma Annuale E.F. 2025 con imputazione all'Attività A02 – Funzionamento Amministrativo che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;

Art. 5

ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, viene individuata quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la Dirigente Scolastica di questo Istituto, Prof.ssa Nicoletta Mori.

Art. 6

La presente decisione a contrarre sarà pubblicata sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nicoletta Mori
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005
e ss.mm.ii e normativa correlata

Pag. 5 di 5

Firmato digitalmente da MORI NICOLETTA